

Articolo 23**Validità della prova d'origine**

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese d'esportazione e deve essere presentato, entro detto termine, alle autorità doganali del paese importatore.

La dichiarazione su fattura ha una validità di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata, entro detto termine, alle autorità doganali del paese importatore.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine.

Articolo 24**Presentazione della prova d'origine**

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione secondo la procedura applicabile in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 25**Importazioni con spedizioni scaglionate**

Quando, a richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non montati, ai sensi della regola generale 2, lettera a) del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII e alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esenzioni dalla prova formale d'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale d'origine, i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni di privati destinate a privati o che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 1 200 ecu se si tratta di prodotti che fanno parte dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Dichiarazione del fornitore

1. Allorché viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura in una delle Parti contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da altre Parti contraenti, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prendono in considerazione le dichiarazioni del fornitore redatte per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 funge da prova della lavorazione o trasformazione alla quale sono state sottoposte nel SEE le merci in questione, al fine di determinare se i prodotti nella cui fabbricazione dette merci sono impiegate possano essere considerati originari del SEE e soddisfino gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. La dichiarazione separata del fornitore viene redatta dal fornitore stesso, eccettuati i casi di cui al paragrafo 4, per ogni spedizione di merci nella forma prescritta nell'appendice V su un foglio allegato alla fattura, alla bolletta di consegna o ad ogni altro documento commerciale in cui figuri una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore, qui di seguito denominata "dichiarazione del fornitore a lungo termine", valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione del fornitore a lungo termine può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata redatta. Le autorità doganali del paese in cui viene redatta la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione del fornitore a lungo termine è redatta dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'appendice VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente precedentemente alla prima spedizione di merci accompagnate da detta dichiarazione o insieme alla prima spedizione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente qualora la dichiarazione del fornitore a lungo termine non sia più applicabile alle merci fornite.

5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è redatta e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che redige una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene redatta la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3 e all'articolo 27, paragrafo 6 utilizzati per comprovare che i prodotti accompagnati da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo, e che le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte possono essere i seguenti:

- a) la prova diretta del processo utilizzato dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, risultante ad esempio dai suoi conti o dalla sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione emessi o compilati nella Parte contraente in cui detti documenti sono utilizzati conformemente alle norme di diritto interno di detta Parte contraente;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione alla quale sono stati sottoposti nel SEE i materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, emessi o compilati nella Parte contraente in cui detti documenti sono utilizzati conformemente alle norme di diritto interno di detta Parte contraente;
- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazione su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, emessi o compilati in altre Parti contraenti conformemente al presente protocollo;
- e) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o trasformazione alla quale sono stati sottoposti nel SEE i materiali impiegati nella fabbricazione delle merci in questione, compilate in altre Parti contraenti conformemente al presente protocollo;
- f) una prova adeguata concernente la lavorazione o trasformazione subita al di fuori del SEE ai sensi dell'articolo 11, attestante che i requisiti di cui in detto articolo sono stati soddisfatti.

*Articolo 29***Conservazione della prova d'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi**

1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno due anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno due anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva per almeno due anni copia della dichiarazione e della fattura, bolletta di consegna o altro documento commerciale al quale è allegata detta dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6.

Il fornitore che redige una dichiarazione del fornitore a lungo termine conserva per almeno due anni copia della dichiarazione e di tutte le fatture, bollette di consegna o altri documenti commerciali relativi alle merci contemplate da detta dichiarazione spediti al cliente in questione, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione del fornitore a lungo termine.

4. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno due anni il formulario di domanda di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno due anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura che sono stati loro presentati.

*Articolo 30***Discordanze ed errori formali**

1. L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della dichiarazione su fattura se è debitamente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione delle merci EUR.1, sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione del fornitore, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da creare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Articolo 31

Impòrti espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati alle altre Parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Se i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o Stato AELS (EFTA), il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese interessato.

2. Fino al 30 aprile 1998 incluso gli importi da utilizzare per la conversione in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in quella moneta nazionale degli importi espressi in ecu al tasso in vigore alla data del 1° ottobre 1992.

Per ciascun quinquennio successivo gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) sono riveduti dal Comitato misto SEE in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione il Comitato misto SEE garantisce che non si produca una diminuzione degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32
Assistenza reciproca

Al fine di garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, tramite le competenti amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni dei fornitori, nonché per il controllo dell'esattezza delle informazioni riportate su tali documenti.

Articolo 33
Controllo della prova d'origine

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio ed ogni qualvolta le autorità doganali del paese d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità dei documenti, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese d'esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, qualora sia stata presentata, o la dichiarazione su fattura ovvero una copia di detti documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a corredo della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese d'esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di effettuare qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore ovvero qualsiasi altra verifica che ritengano utile.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del regime preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi devono indicare con certezza se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e rispondono agli altri requisiti di cui al presente protocollo.

Articolo 34

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni del fornitore a lungo termine, può essere effettuato per sondaggio oppure ogni qualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le autorità doganali del suddetto paese rispediscono la dichiarazione del fornitore e la o le fatture, bollette di consegna ovvero l'altro o gli altri documenti relativi alle merci contemplate da detta dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui la dichiarazione è stata redatta, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

Esse forniscono, a corredo della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sulla dichiarazione del fornitore siano inesatte.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore. A tal fine esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova ed effettuare qualsiasi controllo dei conti del fornitore ovvero qualsiasi altra verifica che ritengano utile.

4. I risultati del controllo sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi devono indicare chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e devono permettere di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione potesse essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.

Articolo 35

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e quelle incaricate di effettuarlo, ovvero i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto SEE.

Articolo 36

Sanzioni

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro i quali redigano o facciano redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti.

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Disposizioni applicabili a Ceuta e Melilla

1. Nel termine "SEE" utilizzato nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari del SEE" non rientrano i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 dell'Accordo relativo ai prodotti originari di Ceuta e Melilla si applica mutatis mutandis il presente protocollo, alle condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni particolari

1. Sono considerati
 - a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono stati impiegati materiali ivi non interamente ottenuti, a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti a Ceuta e Melilla a lavorazioni o trasformazioni sufficienti. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i materiali originari del SEE ai sensi del presente protocollo.
 - b) Prodotti originari del SEE
 - i) i prodotti interamente ottenuti nel SEE;
 - ii) i prodotti ottenuti nel SEE e nella cui fabbricazione sono stati impiegati materiali ivi non interamente ottenuti, a condizione che detti prodotti siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel SEE. Tale condizione non è tuttavia richiesta per quanto concerne i materiali originari di Ceuta e Melilla ai sensi del presente protocollo.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. Quando una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente al presente protocollo si riferisce a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Qualora si tratti del certificato di circolazione delle merci EUR.1, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 di detto certificato.

Qualora si tratti di una dichiarazione su fattura, il carattere originario deve essere indicato nel documento su cui è effettuata la dichiarazione.
4. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
5. L'articolo 15 non si applica agli scambi tra Ceuta e Melilla, da un lato, e gli Stati AELS (EFTA) dall'altro.

APPENDICE I
NOTE INTRODUTTIVE DELL'ELENCO DI CUI ALL'APPENDICE II

Nota 1:

L'elenco indica per tutti i prodotti contemplati dall'accordo le condizioni necessarie affinché detti prodotti siano considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo.

Nota 2:

- 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce od il capitolo del Sistema armonizzato, mentre nella colonna (2) figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) o (4). Se in taluni casi la voce che figura nella colonna (1) è preceduta da "ex", ciò significa che la regola nelle colonne (3) o (4) si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna (2).
- 2.2 Quando nella colonna (1) compaiono più voci raggruppate insieme o un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna (2) è espressa in termini generali, la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4) si applica a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo in questione o in una delle voci raggruppate nella colonna (1).
- 2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4).
- 2.4 Se ad un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) e (4), l'esportatore può optare o per l'applicazione della regola figurante nella colonna (3) o per l'applicazione di quella figurante nella colonna (4). Se nella colonna (4) non compare alcuna regola di origine, deve applicarsi la regola figurante nella colonna (3).

Nota 3:

- 3.1 Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito carattere originario e che sono impiegati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano a prescindere dal fatto che detto carattere sia stato acquisito all'interno dello stabilimento industriale in cui detti prodotti sono impiegati, in un altro stabilimento nello stesso paese o in un altro paese del SEE.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407 è fabbricato in un paese determinato con abbozzi fucinati di acciai legati della voce 7224. La regola applicabile ai motori della voce 8407 prevede che il valore dei materiali non originari che possono essere incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Se la fucinatura è stata effettuata nel SEE a partire da un lingotto non originario, l'abbozzo ottenuto ha già conseguito il carattere di prodotto originario conformemente alla regola prevista nell'elenco per i prodotti della voce ex 7224. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore del motore, a prescindere dal fatto che l'abbozzo sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale del motore, in un altro stabilimento industriale nello stesso paese o in un altro paese del SEE. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si aggiunge il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.2** La regola che figura nell'elenco rappresenta il livello minimo di lavorazione o trasformazione richiesta, per cui l'esecuzione di lavorazioni e trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario mentre l'esecuzione di lavorazioni e trasformazioni inferiori non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale a uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale a uno stadio successivo non lo è.
- 3.3** Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'impiego di uno o più materiali, non che debbano essere utilizzati tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti degli ex capitoli da 50 a 55 autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che debbano essere impiegati entrambi i materiali, bensì che si può usare l'uno o l'altro oppure entrambi i materiali.

- 3.4** Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 relativa ai tessili).

Ad esempio:

La regola per i prodotti della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce evidentemente l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia ciò non si applica ai prodotti che, sebbene non possano essere fabbricati a partire dal particolare materiale indicato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che tale tipo di articolo possa essere ottenuto solo a partire da filati non originari, non è ammesso partire da "tessuti non tessuti" anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.5** Se una regola dell'elenco indica due percentuali per il valore massimo dei materiali non originari di cui è ammesso l'uso, tali percentuali non sono cumulabili. Il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non deve mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le percentuali specifiche in relazione ai materiali particolari cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1** Nell'elenco, con i termini "fibre naturali" s'intendono tutte le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano ad uno stadio precedente la filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, i termini "fibre naturali" comprendono le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.
- 4.2** I termini "fibre naturali" comprendono crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché lana, pelli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, cotone delle voci 5201, 5202 e 5203 e altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3** Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4** Nell'elenco, con i termini "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre, sintetici o artificiali, delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1** Quando un prodotto forma oggetto nell'elenco di un rinvio alla presente nota introduttiva, le condizioni esposte nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato nella sua fabbricazione che globalmente rappresenti il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 5.3 e 5.4).
- 5.2** Tuttavia, questa tolleranza va applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani,
- peli fini,
- crini,
- cotone,
- materiali per la fabbricazione della carta e carta,
- lino,
- canapa,
- juta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altri fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o pasta tessile) possono essere usate fino ad una percentuale massima del 10% in peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò possono essere utilizzati fino ad una percentuale massima del 10% in peso del tessuto filati sintetici che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme d'origine (che richiedono la fabbricazione a partire da fibre naturali non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di questi due tipi di filati.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è considerata un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile "tufted" è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 allora, ovviamente, i filati utilizzati sono due diversi materiali tessili di base e la superficie tessile "tufted" è quindi un "prodotto misto".

Ad esempio:

Un tappeto "tufted" fabbricato a partire da filati artificiali e filati di cotone e con dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Pertanto i materiali non originari in uno stadio di lavorazione successivo a quello previsto dalla regola possono essere utilizzati a condizione che il loro peso globale non superi il 10% del peso dei materiali tessili del tappeto. Perciò il dorso di iuta e/o i filati artificiali potrebbero essere importati in questo stadio di lavorazione purché il limite di peso fosse rispettato.

- 5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti" questa tolleranza viene portata al 20% per tali filati.
- 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un nastro consistente in un'anima di lamina di alluminio, oppure un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30% per tale nastro.

Nota 6:

- 6.1 Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota in calce relativa alla presente nota introduttiva i materiali tessili, escluse le stoffe da fodera e da controfodera, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del suo prezzo franco fabbrica.
- 6.2 I materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere usati liberamente, che contengano o meno materiali tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un articolo tessile specifico, come i pantaloni, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di articoli metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3 Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

APPENDICE II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti
I materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa
acquisire il carattere di prodotto originario

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di balena	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
Cap. 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione nella quale tutte le materie del capitolo 3 utilizzate devono essere interamente ottenute
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti - qualsiasi succo di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 deve già essere originario, e - il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 0710 e ex 0711	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. saccharata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 1302	<p>Succhi ed estratti vegetali di liquirizia e di luppolo; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - altri 	<p>Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di qualsiasi materiale utilizzato non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 1404	Linters di cotone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materie di qualsiasi voce comprese le altre materie della voce 1504
	- altri	Fabbricazione nella quale tutte le materie animali dei capitoli 2 e 3 utilizzate devono essere interamente ottenute
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, ottenuti interamente da pesci o da mammiferi marini	Fabbricazione nella quale tutte le materie animali dei capitoli 2 e 3 utilizzate devono essere interamente ottenute
ex 1516	Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, contenenti, in peso, più del 10% ma non più del 15% di grassi del latte	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1518	Linossina	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali non destinati all'alimentazione animale	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce n. 1519
	- alcoli grassi industriali	
1520	Glicerina, anche pura; acque di liscivie glicerinose	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1522	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 1603	Estratti e sughi di carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere interamente ottenuti
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1702	Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce 1702

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, purché il valore di qualsiasi altro materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1804	Burro, grasso e olio di cacao	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, purché il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10%, in peso, non nominate né comprese altrove:</p> <p>- estratti di malto</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p>	o
		<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, purché il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, ad eccezione di quelle contenenti in peso più del 20% di salsicce, carne e frattaglie o sangue o qualsiasi loro combinazione; cuscus anche preparato</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i cereali e derivati (escluso il frumento duro ed i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>
1903	<p>Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlarei, scarti di setacciature o forme simili</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108</p>
1904	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:</p> <p>- non contenenti cacao</p>	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	-- cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Nondimeno, non devono essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce preparati o conservati delle voci nn. 2001, 2004 e 2005 e il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato della voce 0710	
	-- altri	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati (esclusi il mais della specie "Zea indurata" ed il grano duro ed i loro derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti, e - il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 1806 purché il valore di qualsiasi materiale del capitolo 17 utilizzato non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli del capitolo 11 (1)
ex 2001	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico; iguami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di fecola uguale o superiore al 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi o in pezzi	Fabbricazione in cui tutti i pomodori dei capitoli 7 o 20 devono essere originari
ex 2004 e ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico; granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

(1) Nondimeno, sino al 30 novembre 1993, si può utilizzare la farina di granturco (maizena) ottenuta con il metodo della cottura e macerazione in alcali (cosiddetta "nixtamalization").

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e - il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. saccharata)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2102	Lieviti vivi, diversi dai lieviti di panificazione, ad esclusione di quelli destinati all'alimentazione animale; lieviti morti, non destinati all'alimentazione animale; altri microrganismi monocellulari morti, non destinati all'alimentazione animale; lieviti in polvere preparati	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate	
	- preparazioni per salse e salse preparate; condizionamenti composti		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
	- farina di senapa e senapa preparata		
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
	- preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati		Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
	- preparazioni alimentari composte omogeneizzate		
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque del capitolo 22 utilizzate devono essere già originarie
2203	Birra di malto	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2208	<p>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:</p> <p>- Ouzo</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>- con materiale non classificato nelle voci nn. 2207 o 2208, e</p> <p>- in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti</p>	
		<p>Fabbricazione:</p> <p>- con materiale non classificato nelle voci nn. 2207 o 2208, e</p> <p>- in cui tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti</p> <p>OPPURE</p> <p>se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, è ammesso l'uso di arack della voce 2208 fino ad un massimo del 5%, in volume</p>	
2209	<p>Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto e</p> <p>- tutte le uve o qualsiasi materiale ricavato dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti</p>	
ex 2301	<p>Carne di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti</p>	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2309	Prodotti detti "solubili" di pesci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 sono interamente ottenuti	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi esclusi i prodotti delle voci ex 2504, ex 2515, ex 2516, ex 2518, ex 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 e ex 2530 per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
Cap. 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi i prodotti delle voci n. ex 2707 e da 2709 a 2715, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali e ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
ex cap. 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811, ex 2833 e ex 2840, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione e trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere dei prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
ex 2902	Idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2932	Composti eterociclici con uno o più cheroatomi di solo ossigeno: - eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitro - acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere ai prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3002	<p>Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto - altri: -- sangue umano 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	o
			<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 31	Concimi, esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nitrato di sodio - calcioammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 32	<p>Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi i prodotti delle voci ex 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3201	<p>Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati</p>	<p>Fabbricazione a partire da estratto per concia di origine vegetale</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203, 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" (2) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso "gruppo" possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex cap. 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
3404	Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere della voce 1519 - i materiali della voce 3404 <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3501, 3502, 3505 e ex 3507. Le regole delle voci ex 3502, ex 3505 ed ex 3507 sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3502	Ovoalbumina, inadatta o da rendere inadatta alla alimentazione umana; lattealbumina, inadatta o da rendere inadatta alla alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, fatta eccezione per gli amidi, esterificati o eterificati; colle a base di amidi, di destrina o di altri amidi modificati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Cap. 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex cap. 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:</p> <p>- pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori</p>	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materia diversa dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3801	<p>Grafite artificiale; grafite colloidale o semicollodale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizione in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose - grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30%, in peso, di grafite e di oli minerali - altra 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicida	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:	Questi prodotti sono compresi nell'appendice VII	
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> - i seguenti prodotti della voce 3823: - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali - acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua e loro esteri - sorbitolo diverso da quello della voce 2905 - solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali - scambiatori di ioni - composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche 	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> - ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - acidi solfonafrenici e loro sali insolubili in acqua e lo esteri - oli di flemma e di Dippel - miscele di sali aventi differenti anioni - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto 		
	- altri		<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica, esclusi i prodotti della voce ex 3907, per i quali la regola è indicata in appresso</p>		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirolo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)	
ex da 3916 a 3921	Semilavorati e articoli di plastica, esclusi i prodotti delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le regole sono indicate in appresso		

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906 da un lato, e da 3907 a 3911 dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa dalla rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - altri: 			
	<ul style="list-style-type: none"> - prodotti addizionali omopolimerizzati 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1) 		<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)</p>		<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906 da un lato, e da 3907 a 3911 dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale termoplastico, che è un copolimero di etilene e acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex cap. 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi gli articoli delle voci ex 4001, 4005, 4012 e ex 4017, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per soole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma:	Rigenerazione di coperture usate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011.o 4012
	- coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma		
	- altri		
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex cap. 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio greggi, esclusi i prodotti delle voci ex 4102, da 4104 a 4107 e 4109, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati OPPURE Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Cap. 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi i prodotti delle voci ex 4302 e 4303 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	- tavole, croci e manufatti simili	
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex cap. 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, da ex 4410 a ex 4413, ex 4415, ex 4416, 4418 e ex 4421, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
4409	<p>Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a Y, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina:</p> <p>- levigato o incollato con giunture a spina</p> <p>- liste e modanature</p> <p>- altro</p>	Levigatura o incollatura, con giunture a spina		Fabbricazione di liste e modanature
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature		
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato		
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
4418	<p>Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno:</p> <p>- lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni</p> <p>- liste e modanature</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno</p>	<p>Fabbricazione di liste e modanature</p>
		<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto</p>	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex cap. 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Cap. 46	Lavori di intreccio, da paneraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Cap. 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex cap. 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi i prodotti delle voci ex 4811, 4816, 4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820 e ex 4823, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex cap. 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani esclusi i prodotti delle voci 4909 e 4910 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>- calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911</p>	
ex cap. 50	<p>Seta, esclusi i prodotti delle voci ex 5003, da 5004 a ex 5006 e 5007, per i quali le regole sono indicate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>	
ex 5003	<p>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati</p>	<p>Cardatura o pettinatura dei cascami di seta</p>	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	La lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 51	<p>Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi i prodotti delle voci da 5106 a 5110 e da 5111 a 5113 per i quali le regole sono indicate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 52	Cotone, esclusi i prodotti delle voci da 5204 a 5207 e da 5208 a 5212 per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 53	<p>Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi i prodotti delle voci da 5306 a 5308 e da 5309 a 5311, per i quali le regole sono indicate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	<p data-bbox="750 470 1045 537">Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="750 560 933 593">- filati di cocco, <li data-bbox="750 593 925 627">- fibre naturali, <li data-bbox="750 627 1045 784">- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, <li data-bbox="750 784 1045 851">- materiali chimici, o paste tessili, o <li data-bbox="750 851 829 884">- carta <p data-bbox="750 907 861 940">OPPURE</p> <p data-bbox="750 963 1101 1496">Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta		
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da (1) filati semplici		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	- (3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali discontinue	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da (1): - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (1)

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - carta <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex cap. 56	<p>Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il filato di polipropilene della voce 5402 - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili 		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>- fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p>		
		<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <p>- fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>- materiali chimici, o paste tessili o</p> <p>- materiali per la fabbricazione della carta</p>		
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <p>- fibre naturali,</p> <p>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</p> <p>- materiali chimici o paste tessili, o</p> <p>- materiali per la fabbricazione della carta</p>		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
5606	Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diverse da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di cinghia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici, o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
Cap. 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	- di feltro ad ago Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - 1 filati di polipropilene della voce 5402 - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - 1 fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili		
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - filati di filamenti sintetici o artificiali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura		
ex cap. 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810, per i quali le regole sono specificate in appresso:			
	- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (1)		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili, <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5805	<p>Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati		
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	Fabbricazione a partire da filati		
	- contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili		
	- altri	Fabbricazione a partire da filati		
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (1)		
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
	- altri	<p>Fabbricazione a partire da (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili, <p>OPPURE</p> <p>Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>		
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:			

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste. vedi la nota introduttiva 5

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati	
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- reticelle ad incandescenza, impregnate		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
	- altri	Fabbricazione a partire da (1): - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
Cap. 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
Cap. 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o ottenute direttamente nella forma voluta</p>		<p>Fabbricazione a partire da filati (1)</p>
	<p>- altri</p>		<p>Fabbricazione a partire da (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
<p>ex cap. 62</p>	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 e 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso</p>		<p>Fabbricazione a partire da filati (1) (2)</p>

(1) Vedi nota introduttiva 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex 6202, ex 6204, ex 6206 e ex 6209	Indumenti per donna e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestuario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (1)(2) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (1) (2)

(1) Vedi nota introduttiva 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:	
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1) OPPURE Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da filati (1)

(1) Vedi nota introduttiva 6.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex cap. 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi i prodotti delle voci da 6301 a 6304, 6305, 6306, ex 6307 e 6308, per i quali le regole sono indicate in appresso		Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte, biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, ecc.; altri manufatti per l'arredamento		

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
	- altri	
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1)(2)
		OPPURE
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

(2) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), vedi la nota introduttiva n. 6.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari		
(1)	(2)	(3)	o	(4)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili		
	- non tessuti			
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1)		
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto		
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento		
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406		

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota introduttiva 5.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
6406	Parti di calzature; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi i prodotti delle voci 6503 e 6505, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (1)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (1)
ex cap. 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi i prodotti della voce 6601 per i quali la regola è indicata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

(1) Vedi nota introduttiva 6.

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Cap. 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex cap. 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi i prodotti delle voci ex 6803, ex 6812 e ex 6814, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
Cap. 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
ex cap. 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi i prodotti delle voci 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 e ex 7019, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto OPPURE Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p> <p>OPPURE</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>OPPURE</p> <p>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano il cui valore non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro
ex cap. 71	<p>Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi i prodotti delle voci ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 e 7117, per i quali le regole sono indicate in appresso</p>	<p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto</p>

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - grezzi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 7106, 7108 o 7110 OPPURE Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 OPPURE Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, grezzi	
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, grezzi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) o (4)
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto OPPURE Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex cap. 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi i prodotti delle voci 7207, da 7208 a 7216, 7217, ex 7218, da 7219 a 7222, 7223, ex 7224, da 7225 a 7227, 7228 e 7229, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotto, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

Numero della voce del SA	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224	
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex cap. 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti delle voci ex 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307, 7308 e ex 7315, per i quali le regole sono indicate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	